

REGOLAMENTO (CE) N. 587/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 467/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 467/1999 della Commissione⁽³⁾;considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 467/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 marzo 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 56 del 4. 3. 1999, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.